



AREA Politiche del Lavoro, Welfare e Sicurezza sul lavoro

CIRCOLARE n. 17015 del 05 febbraio 2024

OGGETTO: ESONERI CONTRIBUTIVI COVID-19. PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO. BOZZE ISTANZE AUTOTUTELA PER DIFFORMITÀ CODICI ATECO E SUPERAMENTO LIMITI INDIVIDUALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 222 del DL 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020

Articoli 16 e 16-bis, DL 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020

Articolo 70, DL. 73/2021, convertito dalla legge n. n.106/2021

IN SINTESI

Si trasmettono in allegato alcune bozze di istanze di revisione in autotutela, da noi elaborate, dei provvedimenti di annullamento degli esoneri COVID per le casistiche di difformità dei codici ATECO e di superamento dei limiti individuali (cd Quadro temporaneo).

ALLEGATI

- Bozza per esonero primo semestre 2020: difformità codici ATECO;
- Bozza per esonero febbraio 2021: difformità codici ATECO;
- Bozza per superamento dei limiti di aiuto individuale (per tutte le tipologie di esoneri COVID).

Area Politiche del Lavoro, Welfare e Sicurezza sul lavoro

RC.TP.

Circolare n. 17015 del 05 febbraio 2024

Prot.n. 121/C024/covid-19/esoneri contributivi/provv. annullamento

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

Tel.: +39 06 68.52.361 fax: +39 06 .6852360

sito web: www.confagricoltura.it

OGGETTO: ESONERI CONTRIBUTIVI COVID-19. PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO. BOZZE ISTANZE AUTOTUTELA PER DIFFORMITÀ CODICI ATECO E SUPERAMENTO LIMITI INDIVIDUALI

**Alle Unioni Provinciali Agricoltori
Alle Federazioni Regionali Agricoltori
Alle Federazioni Nazionali di Categoria
Alle Federazioni Nazionali di Prodotto
Loro Sede.**

Con nostra comunicazione del 25 gennaio u.s. abbiamo rappresentato gli esiti di un incontro con la Direzione Generale INPS finalizzato ad analizzare ulteriormente la situazione dei provvedimenti di annullamento degli esoneri COVID e ricercare soluzioni condivise che possano aiutare a gestire le criticità e prevenire un nutrito contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Mentre con riguardo ai provvedimenti di annullamento per **assenza di regolarità contributiva** le aziende interessate dovranno sistemare al più presto la propria posizione in modo da poter mantenere i benefici contestati, negli altri casi (**difformità codici Ateco** e **superamento del limite individuale del “Quadro temporaneo”**), i soggetti interessati devono presentare apposita istanza di riesame in autotutela alle sedi Inps territorialmente competenti.

Per venire incontro alle richieste pervenute da diverse Unioni, trasmettiamo in allegato delle bozze di istanza di revisione in autotutela per i provvedimenti di annullamento conseguenti alla difformità dei codici ATECO o al superamento dei limiti individuali del “Quadro temporaneo”.

Come detto nella nota citata infatti, per queste due casistiche (che rappresentano un numero relativamente contenuto di casi, ma spesso con importi rilevanti), è possibile già da ora richiedere in autotutela alle sedi INPS competenti (autorizzate a gestirle dalla Direzione Generale) la revisione del provvedimento di annullamento, supportando la richiesta con la documentazione necessaria (ad es. codici ATECO risultanti dalla Camera di Commercio o dall’Agenzia delle Entrate; estratti del Registro degli aiuti SIAN da cui risulti il mancato superamento dei limiti, etc.).

A tal fine abbiamo elaborato le seguenti bozze di istanza di revisione in autotutela in versione word editabile:

- per esonero primo semestre 2020: difformità codici ATECO;
- per esonero febbraio 2021: difformità codici ATECO;

- per superamento dei limiti di aiuto individuale (per tutte le tipologie di esoneri COVID).

Naturalmente le bozze di istanza di riesame in autotutela si riferiscono alle ipotesi più ricorrenti e dovranno essere quindi adattate alla casistica specifica. Siamo perfettamente consapevoli, in particolare, che le questioni riguardanti il superamento dei limiti individuali del Quadro temporaneo sono particolarmente complesse, giacché attengono a una disciplina comunitaria e nazionale non sempre di facile interpretazione.

Anche se l'Istituto non ha fornito indicazioni specifiche sulla procedura da seguire per l'autotutela in questione, deve ritenersi a nostro avviso applicabile il Regolamento adottato dal CdA INPS con deliberazione n. 9 del 18/01/2023 che prevede che le istanze di autotutela debbano essere presentate in via telematica (via PEC o attraverso la sezione "Ricorsi e istanze di riesame on line" del sito web INPS) al Direttore della sede Inps territorialmente competente.

Per quanto riguarda i termini, anche se i 30 giorni indicati nel provvedimento di annullamento non sono da considerarsi perentori, è preferibile attivarsi tempestivamente nella presentazione delle istanze di riesame in autotutela.

Cordiali saluti.



Roberto Caponi
Direttore

All.ti n. 3